



Caselle di Sommacampagna (Caselle d'Erbe) 15.12.2021

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

A tutti gli Assessori e a tutti i Consiglieri Comunali del Comune di Sommacampagna

Oggetto:

OSSERVAZIONI e CONTRIBUTI CONOSCITIVI alla "ISTANZA di V.I.A." relativa alla AUTOSTRADA A22 "del Brennero" - realizzazione della TERZA CORSIA nel tratto compreso tra Verona Nord (km 223) e l'intersezione con l'Autostrada A1 (km 314) Segnalazione che la DCC n° 88 del 09.12.2021 potrebbe essere NULLA e ILLEGITTIMA

Il sottoscritto: **Beniamino Sandrini**

beniamino.sandrini@legalmail.it - presenta delle **Osservazioni alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** che sono **inerenti al PROGETTO** della **AUTOSTRADA A22 "del Brennero" - realizzazione della TERZA CORSIA** nel tratto compreso tra Verona Nord (km 223) e l'intersezione con l'Autostrada A1 (km 314)... nel segnalare la **Delibera di Consiglio Comunale n° 88 del 09.12.2021** ad oggetto: "Istanza di rilascio del provvedimento di V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 162/06 e Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 - Autostrada A 22 "del Brennero" - realizzazione della terza corsia nel tratto compreso tra Verona nord (km 223) e l'intersezione con l'autostrada A1 (km 314). Espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 152/06" ... **evidenzia che la DCC 88/2021 potrebbe essere NULLA è ILLEGITTIMA... per un "Conflitto di Interesse" in capo all'Assessore: Giandomenico Allegri.**

Se sul sito web del **Comune di Sommacampagna** nella sezione... "**Consultare Atti e Informativi**" in data **14.12.2021** è stata pubblicata da **DCC 88/2021**, da subito "**va segnalato**" che pur essendo stata proposta dall'**Ufficio Urbanistica non è stato pubblicato l'Allegato "A"**.

Dato che l'**Arch. Paolo Sartori** sarebbe il **Funzionario Responsabile** dell'**Ufficio Urbanistica**, appare "**anomalo**" che sia **mancante l'Allegato "A"** che potrebbe essere "**fondamentale**" per la **Delibera**.

Delibera Di Consiglio - 88/2021 del 09/12/2021

Istanza di rilascio del provvedimento di V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 162/06 e Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 - Autostrada A 22 "del Brennero" - realizzazione della terza corsia nel tratto compreso tra Verona nord (km 223) e l'intersezione con l'autostrada A1 (km 314). Espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs 152/06.

Ufficio	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
Tipo Atto	Delibera di Consiglio
Funzionario Responsabile	PAOLO SARTORI
Numero Allegati	4
	Testo atto
	AllegatoB_Parere_Ecologia_25886_21.pdf
	AllegatoC_LLPP_Urbanistica_parere_terza_corsia_A22_prot26074.pdf
	EMENDAMENTO_PROPOSTA_DELIBERAZIONE_CONSILIARE_ED_13_2021.pdf.p7m
	EMENDAMENTO_PROPOSTA_DELIBERAZIONE_CONSILIARE_ED_13_2021.pdf

Dopo aver evidenziato che la **DCC 88/2021** è stata proposta dall'**Ufficio Urbanistica**, va evidenziato che se l'**Assessore "PROPONENTE"** risulta essere l'**Assessore: Giandomenico Allegri**, il quale... quando vi sono delle questioni afferenti, connesse e/o collegate all'**Interporto: Quadrante Europa**, che è Gestito dal Consorzio ZAI (del quale l'**Allegri ne è uno dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione**) **dovrebbe risultare assente e non partecipare alla discussione e tanto meno poi votare la Delibera** per un suo possibile... "**conflitto di interesse**" per questo suo... "**doppio**" incarico?

Dato che l'**Autostrada A22** interessa le aree all'**Interporto: Quadrante Europa** e dato che (forse) **anche il Consorzio ZAI andrà a presentare delle Osservazioni all'Istanza di VIA della 3^ Corsia dell'A22**, potrebbe essere ben evidente che gli **interessi del Consorzio ZAI possano... non essere in sintonia con le decisioni prese dal Comune di Sommacampagna?**

E dato che quindi **potrebbe accadere che le Decisioni e le Osservazioni del Comune di Sommacampagna potrebbero essere "condizionate" dalla presenza, dalla partecipazione e dalla votazione dell'Assessore: Giandomenico Allegri** – nel suo doppio ruolo ed incarico essendo anche Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZAI – va verificato se **a causa della presenza-partecipazione-votazione di Allegri, la... DCC 88/2021 sia NULLA e ILLEGITTIMA?**

Ciò premesso – e a conferma della segnalazione oggi inviata - dalla Relazione Tecnica, come predisposta dall'Ing. Luca Lonardi nella sua qualità di **Dirigente Responsabile dall'Ufficio Ecologia e Ambiente** si evidenzia il seguente paragrafo:

Osservazioni di competenza Servizio Ecologia Ambiente


La documentazione costituente lo Studio di Impatto Ambientale risulta coerente e completa secondo quanto previsto dalla normativa.

A. Analisi degli effetti cumulativi (Direttiva 97/11/CE e ss.mm.ii.)

Si richiede che siano analizzati in maniera esaustiva gli "effetti cumulativi", così come previsto dalla Direttiva 97/11/CE "Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" e ss.mm.ii., al fine di valutare correttamente la sommatoria delle incidenze di natura ambientale che si generano a seguito del potenziamento dell'autostrada A22 "Del Brennero", in un contesto territoriale caratterizzato dalla contemporanea presenza di più infrastrutture a rilevante impatto, quali l'aeroporto, l'autostrada A4 "Serenissima", il Quadrante Europa, e più a nord la ferrovia e l'Alta Capacità (in fase di realizzazione).

E se di questo paragrafo si evidenzia frase... *"in un contesto territoriale caratterizzato dalla contemporanea presenza di più infrastrutture a rilevante impatto, quali l'aeroporto, l'autostrada A4 "Serenissima", il Quadrante Europa, e più a nord la ferrovia e l'Alta Capacità (in fase di realizzazione)"* che un Assessore sia "proponente" di una Delibera e nello stesso tempo sia anche nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZAI che gestisce il "Quadrante Europa", ad avviso del sottoscritto questo rappresenta un "Conflitto di Interesse" che è in capo a Giandomenico Allegri e dato che lo stesso ha... partecipato, ha... discusso e ha... votato nella DCC 88/2021, **la... DCC 88/2021 è NULLA e ILLEGITTIMA?**

Dato che eventuali opere di mitigazione e di compensazione ambientali all'A22 dovrebbero essere realizzate proprio sui terreni di proprietà del Consorzio ZAI (vedi qui sotto) è evidente che vi sia un **Conflitto di Interesse in capo a Allegri?**



Se vi è un Ente Pubblico quale è il Consorzio ZAI che gestisce da decenni il Quadrante Europa - **unico Interporto in Italia MAI sottoposto a VIA e a VAS** - che avrebbe l'interesse a non "consumare" terreni di sua proprietà per destinarli ad opere di mitigazione e di compensazione ambientale per il centro abitato di Caselle questo parrebbe essere evidente?

Visto che nella pagina precedente abbiamo riportato la [Tavola PRP/26](#) della Istanza di VIA della 3^a Corsia dell'A22 dove si evidenzia il PAT di Sommacampagna e di poter individuare il come l'abitato di Caselle è interessato dall'A22 in rapporto alle infrastrutture del Quadrante Europa e quindi alle aree che l'A22 andrà ad espropriare per la 3^a Corsia, richiamato la [Relazione Tecnica](#), come predisposta dall'Ing. Luca Lonardi - **Dirigente Responsabile dall'Ufficio Ecologia e Ambiente** - si evidenzia come lo stesso conclude la sua relazione e pertanto si riporta questo suo ultimo paragrafo:

Per quanto riguarda infine la valutazione dell'incidenza dell'opera sul territorio, in riferimento nello specifico ai dati contenuti all'interno del Rapporto Ambientale della VAS del P.A.T., predisposto ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e L.R. n°11/2004, ed al Quadro Conoscitivo dello stesso P.A.T., così come aggiornato, ai sensi dell'art. 11 bis della medesima legge regionale di cui sopra, conseguentemente all'approvazione dei successivi Piani degli Interventi, si rimanda al parere dell'Ufficio Urbanistica per specifica competenza.

Sommacampagna, 02.12.2021

Il Responsabile Servizio Ecologia
Ing. Luca Lonardi
(f.to digitalmente ai sensi di legge)

E se alla **DCC 88/2021** manca l'**Allegato "A"** che avrebbe potuto essere un **Parere dell'Ufficio Urbanistica** relativo alla: *"**valutazione dell'incidenza dell'opera sul territorio, in riferimento nello specifico ai dati contenuti all'interno del Rapporto Ambientale della VAS del P.A.T., predisposto ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e L.R. n°11/2004, ed al Quadro Conoscitivo dello stesso P.A.T., così come aggiornato, ai sensi dell'art. 11 bis della medesima legge regionale di cui sopra, conseguentemente all'approvazione dei successivi Piani degli Interventi**"*, ci si può chiedere **quali sono le motivazioni per cui l'Ufficio Urbanistica** - di cui l'Assessore Giandomenico Allegri ha la delega - **NON ha predisposto il Parere** (e/o almeno alla **DCC 88/2021** non è stato allegato) come invece richiesto dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia?

Pur essendo il **Giandomenico Allegri l'Assessore "Proponente"** la **DCC 88/2021** e dato che questa Delibera sembra essere stata predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica - **Urbanistica di cui l'Ass.re Allegri ne ha la Delega** - **l'intervento iniziale di detto Assessore - senza evidenziare il suo coinvolgimento nel Consorzio ZAI - è stato il seguente:**

*La delibera riporta sei richieste, che poi illustrerà l'assessore Montresor; **le richieste relative al settore urbanistica, non essendo cambiato nulla rispetto alla V.I.A. che è stata fatta nel 2010 e conclusa nel 2013, appunto le richieste sono rimaste sostanzialmente le stesse** e poi adesso Marco le illustrerà al Consiglio. Abbiamo fatto la Commissione lunedì e si concordato assieme a tutta la Commissione le richieste che trovate in delibera. Io ho presentato stamattina un emendamento perché rispetto alla delibera predisposta c'erano delle richieste che secondo me andavano specificate meglio rispetto alla discussione che era emersa nella Commissione, quindi trovate nella documentazione un emendamento che andrebbe approvato prima della delibera che specifica meglio alcune motivazioni ed aggiunge un punto: i punti erano cinque, quelli riportati nella delibera, e si aggiunge un sesto che riguarda in particolare il conglomerato bituminoso di usura drenante e fonoassorbente, nel territorio comunale. Nella discussione della Commissione era emerso che dovrebbe già esserci in tutto il progetto, quindi il tecnico non lo aveva inserito, però riteniamo utile comunque invece metterlo, perché non appesantisce comunque il deliberato e dà comunque un'indicazione; dovrebbe già esserci su tutto il tratto nuovo che viene realizzato, però riteniamo utile metterlo che nel tratto prospiciente il territorio comunale di Sommacampagna ed in particolare **l'abitato di Caselle** comunque noi richiediamo che sia utilizzato quel sottofondo. Mentre l'altra modifica quella relativa al punto 3) riguarda invece la specifica che invece, cioè noi richiediamo un abbassamento di velocità, però ecco noi lo chiediamo sempre ma quantomeno quando vengono rilevate dall'ARPAV le giornate in cui quando c'è un particolare carico atmosferico con cui la diminuzione di velocità potrebbe aiutare a risolvere, quantomeno mitigare. Lascio la parola all'assessore Montresor, che ha curato la parte ambientale.*

Dalla lettura dell'intervento dell'Ass.re **Giandomenico Allegri** nell'evidenziare la frase: *"**le richieste relative al settore urbanistica, non essendo cambiato nulla rispetto alla V.I.A. che è stata fatta nel 2010 e conclusa nel 2013, appunto le richieste sono rimaste sostanzialmente le stesse**"*, ci si può chiedere... perché se dopo il 2010 e se poi nel 2013 il **Comune di Sommacampagna ha approvato il PAT e ha approvato due varianti al Piano degli Interventi... come mai l'Assessore all'Urbanistica: Giandomenico Allegri... dichiara che rispetto al 2010 non è cambiato nulla in merito alle statuizioni degli strumenti urbanistici...** e pertanto questa sua dichiarazione appare "anomala" ed è ovvio che questo **fa pensare al doppio incarico di Allegri** che oltre ad Assessore è anche **Consigliere del CDA del Consorzio ZAI** sulle cui aree di proprietà **dovrebbero essere realizzate le opere di mitigazione e di compensazione Ambientale di Caselle?**

Una dichiarazione questa dell'Assessore **Giandomenico Allegri** che appare **"anomala"** (e/o condizionata dal suo doppio ruolo quale **Consigliere del CdA del Consorzio ZAI**) visto che le precedenti Osservazioni alla prima istanza di VIA della **Terza Corsia dell'A22 del Comune di Sommacampagna sarebbero state approvate con la DCC n° 66 del 23.09.2010** e

successiva nota prot. 12515 del 11.10.2010 e che - come appare dalle date - queste precedenti Osservazioni se sono state approvate prima della Delibera di approvazione del PAT – Piano di Assetto del Territorio avvenuto con [Delibera di Giunta Regionale Veneto n° 556 del 3 Maggio 2013](#) è oggi incomprensibile ciò che l'Assessore Giandomenico Allegri ha dichiarato, visto tra l'altro quanto evidenziato dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia che... all'Ufficio Urbanistica chiedeva espressamente una: *“valutazione dell'incidenza dell'opera sul territorio, in riferimento nello specifico ai dati contenuti all'interno del Rapporto Ambientale della VAS del P.A.T., predisposto ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e L.R. n°11/2004, ed al Quadro Conoscitivo dello stesso P.A.T., così come aggiornato, ai sensi dell'art. 11 bis della medesima legge regionale di cui sopra, conseguentemente all'approvazione dei successivi Piani degli Interventi”*... che se ci fosse anche stata – ma non credo, viste le dichiarazioni di Allegri – dovevano essere allegate alla DCC 88/2021.

Viste le altre dichiarazioni dell'Assessore Giandomenico Allegri - come queste riportate nella **DCC 88/2021** - dato che quasi tutte sono insignificanti e non portano alcun contributo concreto per le Osservazioni alla Istanza di VIA della 3^a Corsia dell'A22 – **che va considerata come una NUOVA AUTOSTRADA... visto che l'A22 non era mai stata sottoposta VIA prima della sua realizzazione** si conclude questa altra comunicazione con le seguenti finali e ultime considerazioni.

Visto che alla DCC 88/2021 manca il Parere dell'Ufficio Urbanistica (come richiesto dall'Ufficio Ecologia) e visto che la DCC 88/2021 potrebbe essere pertanto... NULLA e ILLEGITTIMA a causa del Conflitto di Interesse in capo all'Assessore Giandomenico Allegri... ritenendo che il lavoro svolto dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia sia meritevole comunque di attenzione da parte della Commissione VIA Nazionale e Regionale, il sottoscritto facendo proprie dette osservazioni le riporta all'attenzione dei valutatori affinché siano adeguatamente esaminate e quindi qui si ripropongono di nuovo:

Osservazioni di competenza Servizio Ecologia Ambiente - condivise e pertanto riproposte dal sottoscritto -

La documentazione costituente lo Studio di Impatto Ambientale risulta coerente e completa secondo quanto previsto dalla normativa.

A. Analisi degli effetti cumulativi (Direttiva 97/11/CE e ss.mm.ii.)

Si richiede che siano analizzati in maniera esaustiva gli “effetti cumulativi”, così come previsto dalla Direttiva 97/11/CE “Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” e ss.mm.ii., al fine di valutare correttamente la sommatoria delle incidenze di natura ambientale che si generano a seguito del potenziamento dell'autostrada A22 “Del Brennero”, in un contesto territoriale caratterizzato dalla contemporanea presenza di più infrastrutture a rilevante impatto, quali l'aeroporto, l'autostrada A4 “Serenissima”, il Quadrante Europa, e più a nord la ferrovia e l'Alta Capacità (in fase di realizzazione).

B. Impatto acustico

Le opere di mitigazione degli impatti acustici (barriere fonoassorbenti) dovranno essere rispondenti a quanto prescritto con la precedente procedura VIA con il Decreto n. 401 del 18/07/2011 (prot. DVA DEC-2011-0000401 del 18/07/2011) emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come da verifica di ottemperanza di cui al parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1132 del 14/12/2012, in quanto tale decreto aveva a suo tempo confermato la compatibilità ambientale dell'opera, il cui progetto, per l'ambito territoriale in esame, non viene modificato sostanzialmente.

C. Impatto atmosferico

L'apporto di inquinanti atmosferici, al pari dell'impatto acustico, è in stretta correlazione con il volume di traffico e, pertanto, la conseguenza evidente del potenziamento dell'infrastruttura è un generale peggioramento dei livelli di inquinamento atmosferico e, in particolare, della presenza di polveri sottili (PM10 in primis) ed ossidi di azoto nell'aria. Si deve inoltre tener presente che il tratto autostradale interessato il territorio del Comune di Sommacampagna, è in sopraelevazione rispetto al piano campagna: il fenomeno della dispersione degli agenti inquinanti, pertanto, risulta ulteriormente amplificato a seguito della cosiddetta “caduta ad ombrello”.

Una soluzione progettuale al fine di limitare efficacemente tale criticità, è la predisposizione di adeguate fasce verdi tampone, aree verdi e fasce boscate, che funzionino come veri e propri filtri dell'aria e sulle quali ricada e venga trattenuta la maggior parte del carico inquinante, soprattutto in relazione alle polveri sottili.

Dato anche l'impatto climatico causato in generale dall'antropizzazione del territorio (vedi paragrafo dedicato), si fa presente l'opportunità di una sistemazione a verde di tutte le aree di svincolo del “quadrifoglio” in corrispondenza dell'intersezione A22-A4.

Inoltre è necessario predisporre una fascia boscata di adeguata larghezza (in relazione al fattore di dispersione degli agenti inquinanti, vedi canoni tecnici contenuti all'interno del progetto “Passante Verde”, di cui si riporta più sotto un estratto) lungo il confine comunale in prossimità dell'incrocio su via Verona, al fine di proteggere l'abitato di Caselle e gli edifici residenziali posti lungo il confine.




Figura N - Azione filtro e dimensionamento delle fasce boscate (da "Il Passante Verde")

La realizzazione di tali fasce boscate deve essere coordinata con la progettazione delle opere mitigative e compensative relative alla realizzazione della TAV, per le quali si rimanda all'ufficio competente.

A tal proposito si richiama la Prescrizione n. 4 del Decreto VIA n. 401/2011, in risposta della quale è stato approntato uno specifico studio volto a valutare la compatibilità aeronautica del progetto di sistemazione a verde e realizzazione dei bacini di laminazione, al fine di appurare se venisse o meno a costituirsi un fattore di rischio per la navigazione aerea. nel tratto in prossimità dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca. Come precisato nel SIA, tale studio ha dimostrato che gli interventi previsti nel progetto, per quanto attiene alle aree in prossimità dell'Aeroporto "Valerio Catullo" risultano compatibili con le esigenze di sicurezza legate al traffico aereo gravante sullo scalo veronese. Ciò anche in virtù di alcune scelte progettuali che tendono a ridurre le criticità esistenti e a limitare i rischi futuri (sostituzione dei pali di illuminazione, opportune scelte di specie arboree e di governo delle aree a verde, ecc).

Si richiama inoltre la Prescrizione n. 6 inerente la capacità filtrante delle emissioni di NOx delle fasce boscate caratterizzate da adeguata larghezza. In ottemperanza a questa prescrizione fu predisposto uno studio, volto a valutare l'efficacia in termini di abbattimento degli ossidi di Azoto NOx di fasce boscate ad azione filtrante posizionate ai lati dell'autostrada. Come riportato nel SIA, a fronte di risultati dell'azione di monitoraggio non in linea con le previsioni, si dovrà valutare la possibilità di arricchire, oltre quanto già previsto negli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale, la dotazione di opere a verde. La presenza di aree verdi lungo il tracciato autostradale, infatti, può interagire positivamente sulla qualità dell'aria in conseguenza dei processi di rimozione diretti e indiretti degli inquinanti.

Si riportano a tal proposito le valutazioni riportate nel SIA: *"... la rimozione per via diretta del particolato e degli inquinanti gassosi avviene attraverso processi di assorbimento (attraverso gli stomi) e adsorbimento (attraverso la cuticola); la rimozione per via indiretta è determinata dall'interazione fisica della vegetazione con i processi di diluizione e dispersione degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera, agendo come ostacolo in grado di modificare la velocità del vento e le condizioni di turbolenza e, quindi, le concentrazioni finali degli inquinanti atmosferici. Considerando nello specifico le polveri, i processi che consentono la rimozione di inquinanti atmosferici da parte degli alberi e degli arbusti riguardano prevalentemente le superfici fogliari che se rugose, ricche di peli e essudati, hanno una significativa capacità di trattenere il particolato che viene poi dilavato dalle piogge."*

Riprendendo infine gli obiettivi e le caratteristiche tecniche principali del Progetto LIFE EU "Brenner Lower Emission Corridor" descritte nei precedenti paragrafi, si fa presente l'opportunità di estenderne la politica anche sul tratto autostradale che attraversa il territorio comunale, in quanto limitrofo a contesti abitativi ad alta densità ed a infrastrutture trasportistiche (Aeroporto, A4, ferrovia e TAV) di notevole rilevanza strategica. In particolare **l'abbassamento della velocità consentirebbe una riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche** come sopra prospettate e, inoltre, potrebbe essere attivata una rete di monitoraggio della qualità dell'aria composta da sensori tradizionali e sensori innovativi, al fine di ottenere una descrizione spaziale più dettagliata della situazione ambientale. Tale misura mitigativa andrebbe ad integrarsi con la realizzazione delle fasce arboreo – arbustive, alle quali compete anche la funzione di mitigazione dell'impatto visivo e di compensazione dell'impatto climatico (vedi sotto).

D. Piano di utilizzo terre e rocce di scavo

Il Piano di Utilizzo dei materiali di scavo è stato correttamente redatto secondo le indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" e si prefigge lo scopo di rappresentare le modalità di gestione e di utilizzo dei materiali da scavo prodotti nell'ambito dei lavori previsti. Si chiede di fornire copia o accesso in rete ai dati delle analisi effettuate nei campionamenti dei terreni coinvolti.

E. Cantieristica

Per quanto riguarda il territorio di Sommacampagna si evidenzia la presenza dell'Area di cantiere CB01 al km 228 in Carreggiata Sud (svincolo A4). L'area cantiere verrà ricavata all'interno dello svincolo tra la A22 e la A4, precisamente su un'area di circa 15.700 mq compresi tra la pista Brennero-Venezia, la pista Milano-Modena e la carreggiata sud dell'A22. È un cantiere di tipo B e quindi da utilizzare solo come area di deposito temporaneo per i materiali di scavo. **Si fa presente che viene erroneamente indicato il Comune di Villafranca di Verona.**

Al fine di limitare eventuali emissioni atmosferiche ed acustiche, **si chiede di realizzare specifici approntamenti** quali: utilizzo di cannoni nebulizzatori o reti antipolvere e la bagnatura delle piste sterrate per limitare la produzione di polveri; organizzazione delle attività più rumorose in fasce orarie meno impattanti sotto il profilo della vivibilità di ambienti domestici. Per quanto attiene alla produzione di polveri sul sistema viario, è possibile ipotizzare l'utilizzo di impianti lavaruote all'uscita dall'area di cantiere.

F. Impatti climatici

Si sottolinea l'opportunità di **investire in opere a verde anche nelle aree di svincolo in corrispondenza dell'intersezione della A22 con la A4**, in analogia con quanto in progetto per lo svincolo A22-A1, con l'obiettivo, in questo caso, non di mitigare l'impatto paesaggistico – ambientale, bensì di realizzare opere di compensazione ambientale in merito all'impatto climatico generato dall'antropizzazione del territorio. Tale intervento verrebbe ad integrarsi con le opere a verde lungo il tracciato della A22 in corrispondenza delle scarpate laterali, come evidenziato nei precedenti paragrafi.

G. Monitoraggio

La **necessità** di corredare lo studio di impatto ambientale di indicazioni sul **monitoraggio** è sancita dall'art. 22 del D.lgs 152/06 quando al punto e) del comma 3 stabilisce che lo studio di impatto debba contenere, fra l'altro, "il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e **dall'esercizio del progetto**, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio".

Per la verifica degli impatti relativi alla fase di esercizio gli inquinanti monitorati saranno: CO, NOx, NO, NO2, O3, C6H6, PM2,5, PM10, Metalli (Pb, Cd, As, Ni), Benzo(A)pirene. Sono stati individuati complessivamente 8 punti di monitoraggio, di cui 3 per la verifica degli impatti in fase di esercizio e di cantiere e 5 dedicati alla sola fase di cantiere. Per fase di post operam sono stati ipotizzati due anni di monitoraggio, il primo al termine dei lavori, il secondo dopo 5 anni, nell'ambito dei quali svolgere 4 campagne di monitoraggio con mezzo mobile (metodica AT01) uniformemente distribuite nell'arco di ognuno dei due anni. **Si chiede di installare una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, in aggiunta quindi a quelle già presenti ed operative nel territorio della provincia di Verona ed appartenenti alla rete regionale di controllo della qualità dell'aria gestita da Arpa Veneto, in prossimità dell'abitato di Caselle.**

Si ribadisce la necessità nella fase di monitoraggio post operam di determinare il clima acustico dopo l'entrata in esercizio della terza corsia autostradale, al fine di valutare l'efficacia delle opere di protezione acustica realizzate. Presso quei ricettori dove sono state realizzate prove fonometriche settimanali nella fase ante operam dovranno essere nuovamente eseguite misure fonometriche settimanali un mese dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura. Qualora a seguito dell'analisi dei dati di queste prove fonometriche risultasse un superamento dei limiti di legge dovranno essere messe in opera ulteriori misure di protezione acustica degli edifici disturbati.

Si chiede che il Comune di Sommacampagna abbia **accesso diretto al sistema** attraverso l'interfaccia predisposta, al fine di trovare tutte le informazioni inerenti il monitoraggio ed, eventualmente, con livelli di accessibilità diversificati per tipologia di utenza utilizzando però interfacce il più possibile di facile accesso.

Per quanto riguarda infine la **valutazione dell'incidenza dell'opera sul territorio, in riferimento nello specifico ai dati contenuti all'interno del Rapporto Ambientale della VAS del P.A.T.**, predisposto ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e L.R. n°11/2004, **ed al Quadro Conoscitivo dello stesso P.A.T.**, così come aggiornato, ai sensi dell'art. 11 bis della medesima legge regionale di cui sopra, **conseguentemente all'approvazione dei successivi Piani degli Interventi, si rimanda al parere dell'Ufficio Urbanistica per specifica competenza.** (Un parere però che **non risulta allegato alla Delibera**)

Tutto ciò premesso... si richiama che... **deve essere valutato se la DCC 8872021 sia "NULLA" e "ILLEGITTIMA" a causa del Conflitto di Interesse che sarebbe in capo all'Assessore Giandomenico Allegri**, perché contemporaneamente è anche Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZAI che gestisce il Quadrante Europa, **sui quali terreni di proprietà potrebbero essere realizzate le opere di mitigazione e di compensazione ambientali chieste dal Comune.**

Dopo aver condiviso le Osservazioni predisposte dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia... concludo rimarcando che... se l'Autostrada A22... NON E' MAI stata sottoposta a V.I.A., con l'occasione della realizzazione della 3^ Corsia le Opere e gli Interventi da realizzare... devono essere quelli come se l'Autostrada A22 fosse una... "NUOVA AUTOSTRADA".

Distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini